

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

Via C. Battisti 27- 34125 TRIESTE
Ufficio al Pubblico P.zza Vittorio Veneto 4/a
tel. 040 3798972 - 3798973

Cod. Fisc. 90143380328 - Cod. mecc. TSMM042005
e-mail: TSMM042005@istruzione.it - pec: TSMM042005@pec.istruzione.it
sito web: <http://cpiatrieste.edu.it>
Sedi dei corsi: via dell'Istria 45 - Largo del Pestalozzi 1



CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
PARTE NORMATIVA
Triennio 2024/2025 2025/26 2026/27

L'anno duemilaventiquattro, il mese di dicembre il giorno 10, alle ore 13:00, in modalità ibrida: in presenza nella sede amministrativa del CPIA 1 Trieste, via Battisti 27, stanza 301, e con collegamento all'ufficio virtuale del Dirigente scolastico, viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del contratto collettivo integrativo d'Istituto, parte normativa, per gli anni scolastici 2024/25 - 2025/26 - 2026/27

L'accordo viene sottoscritto tra:

La delegazione di parte pubblica, costituita:
dal Dirigente Scolastico: Dott.ssa Susanna TESSARO

La delegazione di parte sindacale, costituita:
per la RSU nelle persone di:
Ivonne BURLA, Debora GIMONA, Elena MERIGGI

dalla Rappresentanza OO.SS. Territoriali, nelle persone di:

.....	per ANIEF
GIULIANA RABOSLINO	per CISL SCUOLA
MATEO SUTAPER	per FLC CGIL SCUOLA
FLAVIA PARSILLI	per GILDA UNAMS
CRISTINA de MARINIS	per SNALS

INDICE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Campo di applicazione. Durata e decorrenza
- Art. 2 - Fasi e temi della contrattazione
- Art. 3 - Procedure della contrattazione
- Art. 4 - Interpretazione autentica

SEZIONE II DIRITTI SINDACALI E CONTINGENTI PER SERVIZI MINIMI

- Art. 5 - Diritti sindacali
- Art. 6 - Permessi retribuiti e non retribuiti
- Art. 7 - Scioperi e contingenti minimi
- Art. 8 - Servizi minimi in caso di assemblea
- Art. 9 - Diritto alla disconnessione

SEZIONE III ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 10 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Art. 11 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Art. 12 - Referenti di plesso per la sicurezza - figure sensibili
- Art. 13 - Formazione/informazione

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

SEZIONE IV CRITERI UTILIZZO PERSONALE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Art. 14 - Criteri utilizzo del personale docente in rapporto al POF

Art. 15 - Responsabilità dei referenti di progetto

Art. 16 - Assegnazione degli incarichi

Art. 17 - Modalità utilizzazione del personale docente da impiegare nelle attività di sostegno allo studio e recupero

Art. 18 - Collaborazione plurime del personale docente

Art. 19 - Prestazioni aggiuntive personale ATA

- SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente, aggiornata con il CCNL 18.01.2024.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, per la parte normativa, fino alla sezione IV inclusa, dispiega i suoi effetti per il triennio degli anni scolastici 2024/25 - 2025/26 -2026/27; la parte economica (sezione V) sarà contrattata annualmente.
3. Il presente contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con semplice lettera diretta al Dirigente Scolastico, si intende tacitamente rinnovato. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. È comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 – Fasi e temi della contrattazione

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.lvo 150/09 che modifica l'art. 40, comma 1 del D.lvo 165/01, sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro e alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è prevista unicamente l'informazione preventiva. Inoltre l'Art 2 comma 17 del Decreto Legislativo 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 introduce l'esame congiunto per quanto concerne le misure riguardanti l'organizzazione ed il rapporto di lavoro mentre conferma per la Contrattazione i diritti sindacali, gli scioperi, la sicurezza ed i criteri di ripartizione del fondo nonché l'assegnazione dei compensi accessori. Pertanto i temi di cui all'art. 6 del CCNL 2006-09 risultano modificati.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.

Art. 3 – Procedure della contrattazione

1. L'ipotesi di contratto viene discussa con il Dirigente Scolastico, la R.S.U. e le OO.SS. Gli incontri vengono convocati dal Dirigente Scolastico e l'ordine del giorno viene previamente concordato tra le parti. I materiali e le documentazioni occorrenti per la contrattazione sono forniti precedentemente alla convocazione. Il Dirigente Scolastico invia ai Revisori dei Conti la presente ipotesi, corredata dalla propria relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal Direttore dei S.G.A. per la verifica di congruità contabile, in base al CCNL 19.04.2018, entro 10 gg dalla stipula; rilievi possono essere mossi entro 15 gg, ed in presenza di essi entro 5 gg va ripresa la contrattazione. Il contratto definitivo verrà pubblicato all'albo online dell'istituto e nella sezione *Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti*.

Art. 4 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte entro 5 giorni dalla richiesta, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.
2. Entro 5 giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
3. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 10 giorni dalla data del primo incontro delle parti.
4. La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate dal momento dell'approvazione della modifica, anche se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente.



- SEZIONE II -

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, NONCHÉ DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90, COSÌ COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE 83/00 (CCNL art 6, lett. j)

Art. 5 – Diritti sindacali

1. In ogni sede dell'istituzione scolastica è previsto un apposito albo per le RSU e per le OO.SS. destinato all'affissione del materiale inerente la loro attività e di comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro. Stampati e documenti da esporre in bacheca possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. Ciascun documento affisso dovrà riportare il nominativo e la firma di chi lo affigge, e del contenuto di tutto il materiale esposto sono direttamente responsabili le RSU e/o le OO.SS.
2. Il Dirigente assicura la tempestiva trasmissione del materiale sindacale alle RSU.

Art. 6 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato all'inizio dell'anno scolastico dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
2. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 7 – Scioperi e contingenti minimi

1. Si rimanda al protocollo di intesa siglato in data 21 febbraio 2021 prot. N. 676

Art. 8 – Servizi minimi in caso di assemblea

1. In caso di adesione totale ad una assemblea sindacale da parte di tutto il personale in servizio, il Dirigente provvederà alla modifica dell'orario di servizio per favorire la massima partecipazione.
2. In particolare, anche tenuto conto dell'art. 23 c. 9 lett. b) del nuovo CCNL, nel caso di adesione totale da parte del personale ATA in servizio, il Dirigente individuerà, prima con il criterio della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente con il criterio della rotazione, a partire secondo l'ordine alfabetico, i nominativi del personale tenuto ad assicurare la sorveglianza dell'ingresso ai due punti di erogazione del servizio, ed il funzionamento del centralino telefonico, per cui: n. 1 unità di personale ausiliario, nel caso la scuola non risulti già aperta, e n. 1 unità di personale amministrativo per i servizi essenziali di segreteria. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista.
3. La convocazione dell'assemblea deve pervenire all'Ufficio di presidenza con almeno 6 giorni di anticipo al fine di consentire a tutti i dipendenti di prenderne effettiva visione e di garantire un'informazione tempestiva alle famiglie in caso di eventuali sospensioni dell'attività didattica.

Art. 9 – Diritto alla disconnessione e lavoro agile

1. In caso di invio di e-mail da parte dell'Amministrazione non è dovuto riscontro, nemmeno la presa visione, al di fuori, in generale, dell'orario d'ufficio e comunque, in particolare, dell'orario di lavoro del dipendente.
2. L'indirizzo che l'Amministrazione utilizza, di norma, per le comunicazioni e-mail verso il personale è quello istituzionale di dominio @istruzione.it; altre caselle postali possono essere indicate od impostate autonomamente dal dipendente su base volontaria; ricordando che la posta - cartacea o digitale - è, per sua natura, asincrona, l'Amministrazione non interviene, nè potrebbe intervenire, nelle impostazioni personali delle modalità di ricezione della posta elettronica sui dispositivi personali dei dipendenti.
3. Nelle sedi di servizio è data a tutto il personale la possibilità di accedere alla propria casella di posta istituzionale tramite dispositivi della scuola.
4. La firma autografa per validità di presa visione delle circolari è sostituita, fin dall'a.s. 2020/21, con la presa visione, entrati con le proprie credenziali personali o con lo SPID, nella bacheca digitale del registro elettronico.
5. La tempistica delle comunicazioni da e verso la scuola rimane in ogni caso quella normata negli specifici casi e non dipende quindi dalla modalità utilizzata.
6. Il lavoro agile è normato dagli artt. 12 e 16 del vigente CCNL 2019-21



- SEZIONE III -
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 10 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto, nonché la possibilità di accedere ai singoli locali per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
2. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione prevista.

Art. 11 – Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Per l'a.s. 2024/25 il R.S.P.P. è designato dal Dirigente a personale interno, che verrà retribuito con fondi assegnati dal MIUR.

Art. 12 – Referenti di plesso per la sicurezza – figure sensibili

1. Viene istituito un unico servizio di prevenzione e protezione nell'ambito delle sedi ospitanti le attività dell'istituto, di concerto con gli Istituti collegati (IC Weiss per sedi Bergamas e Slataper e Liceo Galilei per la sede amministrativa di via Battisti) composto da 2 membri nominati dal proprio Dirigente Scolastico, con il compito di coadiuvare il dirigente scolastico e il Responsabile SPP nell'aggiornamento periodico del piano di rilevazione dei rischi (uno per sede). In ciascun edificio sono individuate le seguenti figure:
addetti al primo soccorso sanitario
addetti antincendio
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito dei requisiti necessari e saranno formate attraverso specifici corsi, sono nominate dal proprio Dirigente scolastico i cui compiti vengono dettagliatamente indicati nell'incarico stesso.

Art. 13 – Formazione/Informazione

1. Ai sensi del T.U. 81/08 il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, assicura l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sulla materia attraverso la promozione di incontri e la pubblicazione di materiali sul sito della scuola. I lavoratori si impegnano a rispettare le indicazioni fornite e ad adempiere agli obblighi formativi derivanti dall'Accordo Stato-regioni-province autonome del 21.12.11 (Gazzetta Ufficiale Italiana n° 8 del 11/01/2012). Trattandosi di formazione in servizio, le ore eventualmente prestate in eccedenza al proprio orario di lavoro potranno a richiesta essere recuperate con le modalità dei permessi personali.

- SEZIONE IV -
CRITERI UTILIZZO PERSONALE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

PERSONALE DOCENTE

Art. 14 – Criteri utilizzo del personale docente in rapporto al POF

1. Gli incarichi di durata di norma annuale sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
 - I. Requisiti professionali;
 - II. Disponibilità accertata dei docenti, specialmente se promotori, per la realizzazione del progetto;
 - III. Continuità;
 - IV. Disponibilità all'impegno pluriennale (se richiesto dal progetto).

Art. 15 – Responsabilità dei referenti di progetto

1. I docenti referenti di progetto ne curano l'organizzazione e l'esecuzione in ogni sua fase, dalla presentazione secondo le modalità richieste fino alla conclusione e rendicontazione intermedia e finale.

Art. 16 – Assegnazione degli incarichi

1. Gli incarichi interni, ad eccezione dei Collaboratori da lui individuati ai sensi dell'art. 34 del C.C.N.L. 2007, sono attribuiti dal Dirigente Scolastico in forma scritta, previa designazione o elezione da parte del Collegio dei Docenti a seconda di quanto la norma prevede per ciascun caso, in base a libera candidatura dei docenti disponibili. Qualora il personale abbia un incarico di tipo continuativo e risulti assente per un periodo superiore a 20 giorni di seguito, il compenso sarà decurtato in proporzione, sulla base di 10 mesi, salvo avere comunque portato a termine tutte le attività previste nei tempi previsti.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti da svolgere, il compenso spettante e i termini di pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, ed il pagamento deve essere corrisposto entro il 31 agosto.
4. Le risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro sono utilizzate per il personale che ha dato la disponibilità ed ha aderito al progetto o all'attività, individuato ed incaricato dal Dirigente Scolastico.

Art. 17 – Modalità di utilizzazione del personale docente da impiegare nelle attività di sostegno allo studio e di recupero

1. Per l'assegnazione dei docenti alle attività di sostegno allo studio e di recupero si seguiranno i seguenti criteri:
 - I. Equa ripartizione degli incarichi tra docenti disponibili della stessa disciplina o area disciplinare;
 - II. Maggior numero di studenti appartenenti alla propria classe;
 - III. Docenti abilitati nelle materie oggetto di recupero in servizio nell'istituto per insegnamenti o su posti diversi da quelli delle materie oggetto di recupero;
 - IV. Docenti esterni provvisti di titolo valido per l'insegnamento.

Art. 18 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL 2006-09 ;
2. I relativi compensi non sono posti a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with 'GR' in the middle, and several initials on the right.

PERSONALE ATA

Art. 19 – Prestazioni aggiuntive: lavoro straordinario, intensificazione e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive (straordinarie) imputabili come straordinario del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, previa disponibilità degli interessati;
2. Nell'individuazione delle unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. Specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
 - b. Disponibilità degli interessati.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative o complesse, previa disponibilità degli interessati;
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico, previa disponibilità degli interessati;
5. Qualora il personale abbia un incarico di tipo continuativo e risulti assente per un periodo superiore a 20 giorni di seguito, il compenso sarà decurtato in proporzione, sulla base di 10 o 11 mesi a seconda del tipo di incarico, legato o meno al periodo di svolgimento delle lezioni.
6. Per particolari attività il Dirigente scolastico - sentito il Direttore S.G.A. - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'art. 35 del CCNL 29/11/2007. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola non vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.
7. Le risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro sono utilizzate per il personale che è direttamente coinvolto ed ha collaborato per il proprio profilo di appartenenza, individuato ed incaricato dal Dirigente Scolastico per la realizzazione del progetto e/o attività.
8. Per le unità di collaboratori scolastici che si alternano su più turni è prevista l'applicazione dell'art. 55 del CCNL 29/11/2007 (riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali) solo nel caso in cui siano presenti tutte le condizioni ivi definite. Si prevede il recupero nelle giornate prefestive.

Per la delegazione di parte Pubblica


Il Dirigente scolastico Dott.ssa Susanna TESSARO



Per la delegazione di parte Sindacale

Per la RSU


Ivonne BURLA



Debora GIMONA



Elena MERIGGI



Per la Rappresentanza OO.SS. Territoriali:

per ANIEF




per CISL SCUOLA



per FLC CGIL SCUOLA



per GILDA UNAMS



per SNALS

